



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11501 del 2013, proposto da:

Luigi Asmundo, Ferci Antonio, Di Blasi Fabio, Cassone Carlo Maria, Coledi Alessia, La Pauci Antonio, Antonuccio Claudio, Piazza Giulio, De Leo Giuseppe, Niosi Chiara, Tropeano Giada, Bonfiglio Emanuele, Avenoso Lucia, Zampogna Silvia, Varra' Angela, Siracusano Greta, Toscano Enrica, De Francesco Francesco, Olivieri Maria, Ciruolo Ludovica, Spinelli Giovanni, Galipo' Erika, Irrera Ludovica, Ali' Salvatore, Simone Giulia, Basile Michela, Mastroieni Roberta, Fama' Melissa, Pansera Bruno, Longo Mirta, Mazzara Eleonora, Giardina Biagio, Zodda Claudio, Restuccia Giovanna, Ravidà' Roberta, Nevola Chiara, Serrano' Armando, Curro' Vanessa, Pronesi' Andrea, Raffaele Valerio, Savasta Francesca Maria Chiara, Campanile Cristian, Lanza Selenia Venere, Sangiorgio Alessio Rocco, Lombardo Francesco, Zaccaria Ferruccio, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Cineca;

*nei confronti di*

Caterina Visconti;

*per l'annullamento*

della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria per P.a.a. 2013/2014 - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche e di Università degli Studi di Messina e di Università degli Studi di Catania e di Università degli Studi di Firenze e di Università degli Studi di Foggia e di Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nella considerazione che l'istanza cautelare vada accolta nei termini di cui nel prosieguo e che quindi tale accoglimento potrebbe pregiudicare la posizione di quanti, per essere collocati nella graduatoria di merito per l'accesso alle Facoltà di medicina e chirurgia presso le Università nell'epigrafe del ricorso indicate in posizione superiore a quella della ricorrente, potrebbero venire pretermessi dalla sua nuova posizione derivante dalla valutazione del bonus maturità;

Avuto riguardo all'ordinanza n. 9598 dell'11 novembre 2013 con la quale la Sezione ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami da pubblicarsi sul sito web del MIUR, dato il rilevante numero di controinteressati;

Rilevato che pertanto l'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

A. pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'iscrizione del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B. In ordine alle prescritte modalità, le Università nell'epigrafe del ricorso hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'iscrizione del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che le Università nell'epigrafe del ricorso indicate, nonché resistenti:

- c. non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d. dovranno rilasciare a ciascuno dei ricorrenti per la parte che li riguarda un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e. dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

Ritenuto di rinviare la Camera di Consiglio al 20 febbraio 2014;

Spese al prosieguo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) in riferimento al ricorso indicato in epigrafe dispone come in motivazione.

Rinvia la Camera di Consiglio al 20 febbraio 2014.

Spese al prosieguo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Chine', Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 11/01/2014

Il SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)